



Decreto Dirigenziale n. 172 del 01/07/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI CONFEZIONAMENTO CALCESTRUZZI E FRANTUMAZIONE INERTI IN AMBITO DI CAVA PRIVA DI AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.54/85. DITTA: TORRETTA CAVE - CAVA SITA IN VIA AMALFITANA (NEL PRAE LOC. PIGNATARA) DEL COMUNE DI PAGANI.

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO -
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE****PREMESSO che:**

- con Decreto n. 261 del 28/07/2015 questa U.O.D. ebbe a sospendere *"ogni attività internamente al perimetro di cava con espresso divieto di accesso e transito a persone e mezzi"*, relativamente alla cava sita in via Amalfitana (nel PRAE loc. Pignataro) del Comune di Pagani. Attività esercitata dalla ditta Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. Snc. Con sede Legale in Via Ugo Foscolo, 19 a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) – sede operativa in via Amalfitana a Pagani (SA).
- la sospensione di ogni attività venne motivata dalla riscontrata contraddizione dello stato delle cose, verificato in sede di sopralluogo, rispetto alla *"INDICATA" "ratio del PRAE improntato anche alla più rapida possibile ricomposizione ambientale dei siti di cava al fine della loro restituzione alla collettività nelle forme più naturali possibili"*. In funzione di tale obiettivo del PRAE *"l'esistenza più attività nel sito, svolte in assenza di valide autorizzazioni all'esercizio della cava ... è"* stata ritenuta nel Decreto n. 261 del 28/07/2015, *"incompatibile perché fonte di ritardi e procrastinazioni dell'attività di ripristino o recupero ambientale in quanto viene a ridursi l'interesse"* e l'urgenza economica della ditta esercente alle stesse attività di ripristino e recupero ambientale della cava.
- Argomentazioni queste ultime che, in assenza di evidenti manifestazioni d'interesse alla ricomposizione ambientale del sito, erano apparse essenziali oltre a quanto riscontrato in sede di sopralluogo, per l'emanazione del decreto n. 261 del 28/07/2015 di sospensione.
- Il successivo Decreto n. 9 del 27/01/2016 di **"REVOCA proprio Decreto n. 261/770 del 28/07/2015 di Sospensione dell'attività di confezionamento calcestruzzi in ambito di cava priva di autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R.54/85"** nel ribadire che la medesima preminente ratio del PRAE (più rapida possibile ricomposizione ambientale dei siti di cava), imponeva, a questa U.O.D., una presa di posizione *"diversa"*, in considerazione della diversità dell'atteggiamento della ditta esercente.
- Il Decreto n. 9 del 27/01/2016 prendeva atto che *"con la conclusione favorevole dei lavori della Conferenza dei Servizi erano venute meno parte sostanziale delle motivazioni poste a base dell'interdizione comminata con la **Sospensione dell'attività di confezionamento calcestruzzi** in quanto la ditta aveva ampiamente dimostrato di volere, celermente, procedere ad intraprendere le dovute attività di **messa in sicurezza dei fronti e recuperi ambientali della cava di pietrame calcareo sita in località Torretta del Comune di Pagani**"*. Ciò rimanendo, viceversa valide, per ragioni di sicurezza (in primo luogo) e perché non autorizzate e/o incompatibili con l'attività di cava, di cui è in corso la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, le ragioni di divieto di attività di scarica di rifiuti, inerti e terre, pista di allenamento per cavalli, depositi edili, locali di uso promiscuo fatta eccezione per i locali ad uso ufficio e di quanto strettamente connesso all'attività di frantumazione inerti e confezionamento e trasporto del calcestruzzo incluso la sosta e deposito dei mezzi d'opera.
- Quindi il Decreto n. 9 del 27/01/2016, essenzialmente era finalizzato a tutelare un livello occupazionale ed evitare il deperimento per inattività di mezzi e macchinari. Basato, però, solo su di un procedimento in via di definizione positiva, allo stato l'impianto di frantumazione necessita di essere sospeso temporaneamente fino alla conclusione della procedura con l'emissione del decreto di autorizzazione all'attività di **messa in sicurezza dei fronti e recuperi ambientali della cava**. Per l'impianto di confezionamento del calcestruzzo necessiterà, diversamente, l'eventuale modifica dello stesso perimetro della cava con l'esclusione per "influenza sul processo di recupero e messa in sicurezza" dell'area afferente all'impianto di confezionamento del calcestruzzo.
- Con prot. n. 314924 del 09/05/2016 veniva acquisita nota dell'UOD 07 - Gestione tecnico-amministrativa delle cave ... - contenente la *"richiesta di uniformarsi nell'azione amministrativa in materia di attività estrattiva alle vigenti disposizioni di Legge nonché agli indirizzi operativi emanati con Direttive"* in cui veniva evidenziata, seppure in generale, quale comportamento non conforme la fattispecie in trattazione degli impianti pertinenti e non alle attività di cava.

- Con prot. n. 399270 del 10/06/2016 è stata acquisita ulteriore nota dell'UOD 07 - Gestione tecnico-amministrativa delle cave ... - che nel richiamare *"al rispetto delle norme in materia di attività estrattiva", "rinnova il sollecito a provvedere con urgenza all'emissione del provvedimento di annullamento, ... di tutti gli atti che risultano in contrasto con la vigente normativa di settore e con gli indirizzi operativi dettati di volta in volta da questo Ufficio con le numerose direttive emanate, sia quelli richiamati nella succitata nota prot. n. 314924 del 09/05/2016 che tutti quelli emessi in precedenza e successivi"*.

CONSIDERATO che:

- ✓ la genericità della richiesta di rideterminazione (espressamente richiesta nella nota prot. n. 399270 del 10/06/2016) mette in discussione l'intero operato di questa UOD in ambito di Attività estrattive.
- ✓ Una generale rideterminazione richiede, per essere ottemperata, ben oltre il breve periodo intercorso fra la nota prot. n. 314924 del 09/05/2016 ed il successivo sollecito prot. n. 399270 del 10/06/2016 stante anche l'estrema carenza del personale a disposizione ed addetto e le molteplici incombenze che l'attività impone.
- ✓ ad un sommario riesame dei recenti provvedimenti emessi da questa UOD quello che è apparso il più distante dalla linea di condotta indicata dalle norme e dalle direttive dell'UOD 07 - Gestione tecnico-amministrativa delle cave ... - e che alla valutazione di questa UOD sia più opportuno rivedere cautelativamente, è la **"REVOCA del proprio Decreto n. 261/770 del 28/07/2015 di Sospensione dell'attività di confezionamento calcestruzzi in ambito di cava priva di autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R.54/85"**. Ciò perché esso era basato principalmente su valutazioni concernenti una ratio del PRAE (notazione operativa confidenziale fornita a questa UOD) che, basata su convincimenti di principio, non è suffragata da un riscontro normativo specifico. Infatti, in generale, è, di norma, consentito il funzionamento degli impianti "pertinenti" esclusivamente in vigenza di Autorizzazione all'attività estrattiva o recupero ambientale.
- ✓ l'erronea convinzione che l'impianto di confezionamento calcestruzzi fosse da annoverare tra gli impianti "pertinenti" all'attività estrattiva, unita alla convinzione che dovesse essere preminente, rispetto ad indicazioni procedurali, operare in sintonia con la ratio del PRAE (consentire attività pertinenziali esclusivamente qualora non costituiscono opportunità dilatoria della sua attuazione), hanno motivato la **REVOCA del Decreto n. 261/770 del 28/07/2015 di Sospensione dell'attività di confezionamento calcestruzzi più volte citata**.
- ✓ Quindi il Decreto n. 9 del 27/01/2016, essenzialmente finalizzato a tutelare un livello occupazionale ed evitare il deperimento per inattività di mezzi e macchinari, è ad ogni modo da sospendere temporaneamente:
 - Con riferimento all'impianto di frantumazione degli inerti per l'assenza di formale autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava;
 - Con riferimento all'impianto di confezionamento calcestruzzo perché impianti non pertinenziali alle attività di cava il cui esercizio potrebbe venire autorizzato in altre sedi previa l'eventuale modifica dello stesso perimetro della cava con l'esclusione per "ininfluenza sul processo di recupero e messa in sicurezza" dell'area afferente all'impianto di confezionamento del calcestruzzo;
 - ✓ Le attività di scarica di rifiuti, inerti e terre, pista di allenamento per cavalli, depositi edili, locali di uso promiscuo restano interdette così come peraltro ribadito nel Decreto n. 9 del 27/01/2016.
 - ✓ I locali ad uso ufficio e la sosta e deposito dei mezzi d'opera si ritiene possano essere permessi al solo fine di evitarsi ulteriori spese connesse alla sistemazione dei mezzi con rischi per la loro sicurezza e l'uso degli uffici per l'espletamento delle attività amministrative connesse alla definizione del progetto di "messa in sicurezza e recupero ambientale della cava ...".

RITENUTO CHE:

- ✓ sia opportuno per questa UOD uniformarsi, per quanto ritenuto possibile, alle indicazioni dell'UOD 07 (sovraordinata) riportate nelle citate note prot. n. 314924 del 09/05/2016 e prot. n. 399270 del 10/06/2016.

- ✓ in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 s.m.i. sia opportuno procedere a sospendere nuovamente, in via temporanea, **l'attività di confezionamento calcestruzzi e frantumazione in ambito di cava priva di autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R.54/85. Ditta: TORRETTA CAVE - Cava sita** in via Amalfitana (nel PRAE loc. Pignataro) del Comune di Pagani.

VISTI:

- il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
- il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
- la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
- la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
- il P.R.A.E. della Campania ;
- la L.R. n.1/2008;
- la nota prot. n. 291461 del 28.04.2016, la Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009 e la Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013 tutte citate e richiamate nelle note prot. n. 314924 del 09/05/2016 e prot. n. 399270 del 10/06/2016.dell'UOD 07 Gestione tecnico-amministrativa delle cave, ...
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 24/06/2016, prot n. 741;
- a Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 24/06/2016, prot n. 740 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n°10, arch. Pietro Margiotta, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del Procedimento

DECRETA

alla ditta Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. Snc. Con sede Legale in Via Ugo Foscolo, 19 a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) – sede operativa in via Amalfitana a Pagani (SA) nella persona del legale rappresentante Marrazzo Francesco, nato a Pagani (SA) il 01/11/1958 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via Ugo Foscolo, 19:

A) la sospensione temporanea della attività di confezionamento del calcestruzzo fino all'eventuale modifica dello stesso perimetro della cava con l'esclusione per "ininfluenza sul processo di recupero e messa in sicurezza" dell'area afferente allo stesso impianto di confezionamento del calcestruzzo;

B) la sospensione temporanea della attività di frantumazione inerti fino al rilascio dell'autorizzazione alla "messa in sicurezza dei fronti e recuperi ambientali della cava ...";

C) Il permanere del divieto (per ragioni di sicurezza - in primo luogo - e perché non autorizzate e/o incompatibili con l'attività di cava), all'esercizio delle attività di discarica di rifiuti, inerti e terre, pista di allenamento per cavalli, depositi edili, locali di uso promiscuo rilevati nel sopralluogo congiunto con i NOE;

D) La possibilità di utilizzare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità (stante la verifica di assenza di rischi), dei locali ad uso ufficio ed il piazzale inferiore come area di sosta e deposito dei mezzi d'opera. Ciò al solo fine di evitare, ingiustificate ulteriori spese connesse sia all'affitto di locali per uffici ed al reperimento di aree, per la sola sosta e parcheggio dei mezzi d'opera, diverse dalle aree, pur incluse nel perimetro di cava, che la stessa ditta ha affermato e verificato essere non soggette a rischio.

che il presente venga inviato per via telematica:

- ✓ alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53,08,00,00);
- ✓ alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (53 08 07 00);
- ✓ alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19.00);
- ✓ al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

e successivamente in formato cartaceo:

- ✓ in quattro esemplari al Comune di PAGANI per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale, all'U.T.C. per quanto di competenza;
- ✓ in quattro esemplari al Comune Sant'Egidio del Monte Albino per la notifica al signor Marrazzo Francesco, nato a Pagani (SA) il 01/11/1958 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via Ugo Foscolo,19 ditta Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. Snc. Con sede Legale in Via Ugo Foscolo,19 a S. Egidio del Monte Albino (SA) – sede operativa in via Amalfitana a Pagani (SA)
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri NOE Via Duomo Salerno;
- ✓ all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
- ✓ al Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- ✓ al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Cava dei Tirreni;
- ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Pagani;
- ✓ Alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(Biagio Franza)**